



Alla c.a.
Presidente della Provincia di OMISSIS

Fasc. Anac n. UVCAT/1757/2022

Da citare nella corrispondenza

Oggetto: Riscontro richiesta di parere in merito in merito agli obblighi di pubblicazione di cui all'art.14 del d.lgs. 33/2013 per il Segretario Generale e per i dirigenti della Provincia (prot. ANAC n. OMISSIS)

Con riferimento alla nota acquisita al prot. ANAC n. OMISSIS – con la quale è stato richiesto un parere a questa Autorità in merito agli obblighi di pubblicazione di cui all'art.14 del d.lgs. 33/2013 per il Segretario Generale e per i dirigenti della Provincia, con particolare riferimento ai dati di cui all'art. 14, co. 1, lett. c) ed e) – si rappresenta quanto segue.

Le questioni sottoposte attengono agli obblighi di pubblicazione che il decreto trasparenza prevede per i titolari di incarichi politici, di amministrazione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 14, comma 1, comma 1-bis e comma 1-ter.

Occorre preliminarmente precisare che l'art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 estende gli obblighi di pubblicazione dei dati concernenti i titolari di incarichi politici previsti al comma 1, anche ai titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo, comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e ai titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione (art. 14, co. 1-bis; cfr. delibera ANAC n. 241/2017, § 2.2).

I dati da pubblicare ai sensi del citato articolo sono:

- a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
- b) il curriculum;
- c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
- d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
- e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
- f) le dichiarazioni reddituali e patrimoniali.

L'Autorità (delib. n. 241/2017) ha già avuto modo di chiarire che, con riguardo ai dirigenti, la pubblicazione dei dati e delle informazioni previste dall'art. 14 debba avvenire con opportuni adeguamenti. L'atto di nomina o di proclamazione è sostituito, ad esempio, dal provvedimento di incarico. Per quanto concerne i compensi di qualsiasi natura legati all'assunzione dell'incarico, è opportuno che ne sia data pubblicazione con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili e di quelle legate alla valutazione di risultato.

Peraltro, ai sensi dell'art. 14, co. 1-ter, ciascun dirigente comunica all'amministrazione presso la quale presta servizio gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica e l'amministrazione pubblica sul proprio sito l'ammontare complessivo dei suddetti emolumenti per ciascun dirigente. Con riferimento a tale obbligo, è stato anche precisato che tutti i dirigenti, ivi compresi i "dirigenti esterni" (in applicazione dell'art. 19, co. 6 del d.lgs. 165/2001) sono tenuti a comunicare all'amministrazione presso cui prestano servizio l'importo complessivo degli emolumenti percepiti. Gli emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica sono gli emolumenti percepiti nell'ambito di rapporti di lavoro subordinato o autonomo e, quindi, gli stipendi e le altre voci di trattamento fondamentale, le indennità e le voci accessorie, nonché le eventuali remunerazioni per consulenze, incarichi aggiuntivi conferiti dalle amministrazioni pubbliche, anche diverse da quelle di appartenenza e anche dalle società partecipate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni anche diverse da quelle di appartenenza. A tale obbligo di comunicazione corrisponde quello dell'amministrazione di pubblicare detto dato nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione di primo livello "Personale", sottosezioni di secondo livello "Incarichi amministrativi di vertice" e "Dirigenti", con aggiornamento annuale entro un termine ragionevole rispetto a quello della comunicazione dei dati – fissato al 30 novembre dal D.P.C.M. 23.3.2012 - e comunque non oltre il 30 marzo dell'anno successivo (cfr. delibera ANAC n. 241/2017, § 2.3; FAQ materia di trasparenza art.14 – punti 3.1-3.4).

L'Autorità, con specifico riferimento agli obblighi ex art. 14, co. 1, lett. d) ed e), ha avuto modo di precisare quanto segue:

- Costituiscono oggetto di pubblicazione ai sensi della citata lett. d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, intendendo per questi ultimi le società e gli altri enti disciplinati dal diritto privato. Avuto riguardo alla formulazione letterale della citata lett. d), non rileva, ai fini della pubblicazione, la partecipazione o il controllo da parte dell'amministrazione su tali enti. Costituiscono oggetto di pubblicazione tutte le cariche rivestite, non essendo limitato l'obbligo di pubblicazione alle cariche di tipo "politico" o connesse con la carica politica rivestita. Costituiscono oggetto di pubblicazione sia le cariche a titolo oneroso sia quelle a titolo gratuito, dovendosi precisare, per quelle onerose, anche i relativi compensi (cfr. FAQ in materia di trasparenza art 14 – punto 1.7)
- Sussiste l'obbligo di cui alla citata lett. e) di comunicazione e pubblicazione soltanto qualora lo svolgimento di attività da parte del soggetto rientri nell'ambito di un incarico di collaborazione o consulenza a carico della finanza pubblica; diversamente, i corrispettivi attribuiti al soggetto saranno resi trasparenti attraverso la pubblicazione della dichiarazione dei redditi disposta dal medesimo art. 14, co. 1, lett. f). Nel dettaglio, i rapporti di lavoro dipendente e pensionistici non sono da includere negli incarichi con oneri a carico della finanza pubblica in quanto non si tratta di "incarichi" e tenuto conto che tali dati sono già resi trasparenti attraverso la pubblicazione della dichiarazione dei redditi. Ad esempio, gli incarichi conferiti da parte di amministrazioni statali, Regioni, Province e Comuni, quali difesa in giudizio, consulenza tecnica etc., rientrano, qualora sia previsto un compenso, nella categoria degli incarichi gravanti sulla pubblica finanza. (cfr. Allegato 1 alla delibera 1310/2016; FAQ in materia di trasparenza art 14 – punti 1.8, 1.9 e 1.10).

Alla luce di quanto sopra esposto, l'incarico di Segreteria a scavalco non sembra da ricomprendere in quelli da dichiarare ai sensi della lett. e) cit., ma appare piuttosto riconducibile ad un rapporto di lavoro dipendente (cfr. Circolare INPS n. 6 del 16/01/2014). Ciò non toglie che gli obblighi di cui all'art. 14 cit. riguarderanno anche l'amministrazione in cui il Segretario Generale svolge l'incarico di Segreteria a scavalco.

Con riferimento specificamente ai compensi di cui alla lett. c), nella richiesta di parere è stato rappresentato che si è proceduto alla pubblicazione di tutte le somme corrisposte nell'anno 2021, ivi compresi eventuali arretrati a diverso titolo, senza però precisare nel dettaglio le specifiche voci. A tal proposito, considerato che la norma parla genericamente di "compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica", tale pubblicazione appare in linea con il dettato della norma. Si ricorda, in ogni caso, che, con riferimento ai compensi, è opportuno che ne sia data pubblicazione con specifica evidenza delle eventuali componenti

variabili e di quelle legate alla valutazione di risultato. Per una più corretta trasparenza del dato, si potrebbe dare evidenza separata anche degli specifici importi percepiti come arretrati precisando la ragione del compenso. Si ricorda che dai compensi connessi all'assunzione della carica sono da tenere distinti gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica ex art. 14, co. 1-ter, cit.

Per completezza, preme ricordare che sull'applicazione dell'art. 14 è intervenuta la pronuncia della Corte costituzionale del 21 febbraio 2019 n. 20, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui prevede che le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati della lett. f) anche per tutti i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, anziché solo per i titolari degli incarichi dirigenziali previsti dall'art. 19, co. 3 e 4, del d.lgs. 165/2001.

Per la Corte, la norma censurata omette di graduare gli obblighi di pubblicazione in relazione al ruolo, alle responsabilità e alla carica ricoperta dai dirigenti. La Corte, riconosciuto in ogni caso come sia fondamentale *"assicurare, allo stato, un nucleo minimo di tutela del diritto alla trasparenza amministrativa, in relazione ai dati personali indicati dalla disposizione censurata"*, in attesa dell'auspicato intervento del legislatore, ha ritenuto di individuare, in via provvisoria, nell'art. 19, co. 3 e 4, del d.lgs. 165/2001, un parametro normativo per operare in via interpretativa quella graduazione nell'individuazione degli incarichi dirigenziali ritenuta fondamentale per bilanciare il diritto alla trasparenza con il diritto alla riservatezza.

A seguito della sentenza della Corte, con delibera 586/2019, l'Autorità ha fornito indicazioni in merito all'applicazione dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013 all'intera categoria della dirigenza pubblica. Nello specifico, con riferimento all'ambito di applicazione della lettera f) del comma 1 dell'art. 14 d.lgs. 33/2013, la delibera ha precisato a quali dirigenti si applica la disposizione.

Giova evidenziare, tuttavia, che le disposizioni dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013, con riguardo ai titolari di incarichi dirigenziali, sono oggetto di revisione da parte del legislatore. Il decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, cd. "milleproroghe 2020", convertito in legge 28 febbraio 2020, n. 8, all'articolo 1, comma 7, ha previsto, entro il 31 dicembre 2020, l'adozione di un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con cui individuare i dati del comma 1 dell'articolo 14 che le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti tenuti devono pubblicare con riferimento ai titolari amministrativi di vertice, ai titolari di incarichi dirigenziali, comunque denominati, ai dirigenti sanitari di cui all'articolo 41, comma 2, dello stesso decreto legislativo e alle posizioni organizzative ad essi equiparate. Per effetto dell'articolo 1, comma 16, del decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183, c.d. "milleproroghe 2021", convertito in legge 26 febbraio 2021, n. 21, il termine del 31 dicembre 2020 è stato differito al 30 aprile 2021. Ad oggi il regolamento non è stato ancora emanato.

Pertanto, in relazione alle figure del Segretario Generale e del vice Segretario Generale, la disciplina relativa alla pubblicazione è affidata al Regolamento previsto dalle disposizioni sopra richiamate.

Preme, infine, rappresentare che esula dalla competenza di questa Autorità la questione relativa all'applicazione dell'art. 23-ter, co. 1, d.l. n. 201/2011.

Tanto premesso, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza dell'18 maggio 2022, ha disposto la trasmissione delle suesposte considerazioni.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Atto firmato digitalmente